

PARERE N. 20/2021

Al Comune di Capaccio Paestum

c.a. Responsabile P.O. Edilizia privata, Urbanistica,
Demanio, Patrimonio, Inventario

c.franco@pec.comune.capaccio.it

Oggetto: PROGETTO SPERIMENTALE DI RECUPERO HABITAT PRIORITARIO 2250 DUNE COSTIERE CON JUNIPERUS SPP. DEL SITO DI INTERESSE COMUNITARIO IT 8050010 " FASCE LITORANEE A DESTRA E SINISTRA DEL FIUME SELE" ZONA LAURA - LITORALE DEL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

PROPONENTE: COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

PARERE CONCLUSIVO

Il Responsabile Tecnico e della Tutela e Sviluppo del Territorio dell'Ente Riserve

VISTI

- la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente "Norme Quadro in materia di Aree Naturali Protette";
- la Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33, recante l'"Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania";
- la Legge Regionale n. 18/2000, art. 34;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1540 del 24 aprile 2003 e n. 1541 del 24 aprile 2003 ad oggetto rispettivamente e nell'ordine L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e successive modifiche recante "Istituzione della Riserva Naturale FOCE SELE-TANAGRO" e L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e successive modifiche recante "Istituzione della Riserva Naturale "MONTI EREMITA-MARZANO";
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 684 del 30/12/2019, che individua l'Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano quale Soggetto gestore, tra gli altri siti della rete Natura 2000, della ZSC-IT8050049 "Fiumi Tanagro e Sele";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 353 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione d'Incidenza", di cui all'"Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VincA) – Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4", le quali stabiliscono a pag. 22 che "*I procedimenti di Screening e di Valutazione di Incidenza Appropriata si devono concludere con l'espressione di un parere motivato da parte dell'Autorità competente per la VincA. Prima dell'espressione di detto parere, l'Autorità VincA acquisisce il "sentito" dell'Ente gestore del Sito Natura 2000...*"
- la nota della Direzione di STAFF "Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali" c/o la Direzione Generale "Ciclo Integrato dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali" prot. 80908 del 15/02/2021, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data con n. 189, recante ad oggetto "Riscontro

ENTE RISERVE NATURALI FOCE SELE, TANAGRO, MONTE EREMITA, MARZANO-CONTURSI
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000663/2021 del 11/05/2021
Firmatario: ANGELO D'ACQUISTO

alla nota dell'Ente Riserve Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano avente ad oggetto "Richiesta chiarimenti in merito al rilascio del sentito", con la quale la competente DG della Regione Campania conferma le competenze dell'Ente nella procedura del "sentito" prevista dalle norme richiamate ai punti precedenti;

DATO ATTO

- che, con Decreti Commissariali nn. 01/2015 e 01/2016, è stata designata la Commissione Tecnica Consultiva dell'Ente Riserve che, così come meglio precisato nel Regolamento per il suo funzionamento, rende pareri preventivi propedeutici ai nulla osta di competenza dell'Ente;
- che con determinazione del Presidente dell'Ente Riserve Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano n. 6 del 07/10/2020, il dott. Angelo D'Acquisto è stato nominato Responsabile Tecnico e della Tutela e Sviluppo delle Territorio dell'Ente Riserve;

PRESO ATTO

- dell'istanza trasmessa dal Comune di Capaccio Paestum con nota PEC del 19/02/2021, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data con n. 201, che integra la trasmissione di documentazione tecnica priva di istanza trasmessa con PEC del 10/02/2021 ed acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 169 del 10/02/2021, recanti ad oggetto:

PROGETTO SPERIMENTALE DI RECUPERO HABITAT PRIORITARIO 2250 DUNE COSTIERE CON JUNIPERUS SPP. DEL SITO DI INTERESSE COMUNITARIO IT 8050010 " FASCE LITORANEE A DESTRA E SINISTRA DEL FIUME SELE" ZONA LAURA - LITORALE DEL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM – ISTANZA DI NULLA OSTA E SENTITO;

CONSIDERATO

- che la documentazione tecnico amministrativa inerente la procedura in oggetto è stata esaminata dalla Commissione Tecnica consultiva nelle sedute del 17/02/2021 e del 19/03/2021, all'esito delle quali sono stati individuati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, sono stati comunicati al proponente con nota prot. n. 473 del 09/04/2021;
- che con nota prot. n. 16009 del 21/04/2021, acquisita agli atti dell'Ente in pari data con n. 538, il proponente l'intervento ha trasmesso le proprie controdeduzioni ai motivi ostativi comunicati dall'Ente con la citata nota prot. 473/2021;

DATO ATTO che le controdeduzioni proposte dal Comune di Capaccio sono state esaminate dalla Commissione Tecnica consultiva nella seduta del 03/05/2021, con espressione del seguente parere:

La Commissione, preso atto delle osservazioni trasmesse dal RUP del Comune di Capaccio Paestum il 20 aprile u.s. ed acquisite agli atti dell'Ente Riserve il 21 aprile prot. n. 538, rileva quanto segue. Le osservazioni adottate dal proponente ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza espressi dall'Ente Riserve sono tese ad avvalorare la finalità dell'intervento proposto, consistente nella rimozione dell'Acacia saligna, attualmente diffusa nella fascia dunale compresa tra l'arenile e la pineta, evidenziando il carattere alieno, invasivo ed inquinante di tale specie e riportando, a riprova di tale valutazione, riferimenti a pubblicazioni scientifiche e a progettazioni che seguono tale orientamento, sebbene inerenti contesti geografici ed ambientali diversi da quello oggetto della proposta progettuale, nonché richiamando il D. Lgs. 15 dicembre 2007 n. 230, come se lo stesso potesse essere sfuggito all'Ente Riserve, e sottolineando il tentativo promosso dal proponente stesso di tutelare il sito (ex SIC) ora ZSC 8050010 proprio attraverso la rimozione della fascia di Acacia ed il ripristino dell'habitat 2250 (Dune Costiere con Juniperus spp.).

Inoltre, le osservazioni prodotte tendono a confutare alcune considerazioni espresse dall'Ente fra i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, tra le quali l'interpretazione del disposto di cui al punto 2.0.4. 2° periodo delle Norme generali di Salvaguardia dell'Ente stesso, con particolare riferimento al significato di "ricostituzione boschiva" che, secondo quanto asserito dal proponente, non è solo da riferire (come precisato dall'Ente) al recupero di sistemi forestali danneggiati da eventi naturali o antropici, ma da interpretare in senso generale e all'interpretazione restrittiva fornita nel ritenere che le operazioni previste a carattere sperimentale vengano, nell'accezione di "fini di ricerca e studio", di cui al citato paragrafo 2.0.4 2° periodo delle vigenti Norme generali di salvaguardia, progettate e sviluppate a cura di un Istituto Universitario o di un Ente di Ricerca.

Vengono richiamate, infine, sempre a sostegno di una presunta errata valutazione del progetto da parte dell'Ente le Misure di conservazione del SIC IT8050010 "Fasce litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele" – Decreto Dirigenziale n. 51 del 26/10/2016 BURC n. 71 del 31 ottobre 2016 Regione Campania e il Piano di gestione fasce Litoranee del Fiume Sele commissionato dall'Ente Riserve e pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Tanto premesso, la Commissione conferma gli elementi di carattere tecnico e normativo che hanno concorso all'espressione dei motivi ostativi comunicati al proponente e chiarisce ed evidenzia in modo più articolato le seguenti criticità:

- *l'intervento costituisce, nella sua sostanza e nella forma dell'istanza presentata, un'operazione "sperimentale" non avallata da alcun preventivo studio sull'erosione dunale e retrodunale, che, quindi, non fornisce di per sé alcuna certezza sulla tenuta del sistema dunale stesso e sul reale insediamento del ginepro, destinato a sostituire, nell'intenzione del proponente, l'attuale fascia di acacia la quale, al di là di ogni considerazione sulla sua origine aliena, svolge egregiamente una funzione protettiva, sia dal punto di vista dall'azione di filtro dal vento salmastro, che della fondamentale stabilizzazione del suolo dunale;*
- *la sola conservazione delle ceppaie (come previsto dal progetto) non garantisce la stabilizzazione del suolo dunale, in ragione della maggiore sensibilità all'azione erosiva degli agenti atmosferici a carico del suolo totalmente scoperto a seguito del taglio raso, prima che l'eventuale accrescimento delle nuove piante messe a dimora ne ricostituisca la copertura, sempre che sia possibile rigenerarne l'attuale densità, prefigurando rischi di un insuccesso dell'intervento, i cui effetti potrebbero ripercuotersi ad una scala più ampia della sola superficie di progetto;*
- *l'eccessiva focalizzazione sul solo intervento di contrasto alle specie aliene, con la limitata ricostituzione delle comunità vegetali che definiscono l'habitat 2250* è valutato come non adeguato, al pari dell'assenza di un'attenta valutazione del dinamismo delle specie vicarianti autoctone in grado di colonizzare le superfici interessate precedentemente da Acacia saligna. Il ginepro, in quanto cupressacea priva di capacità pollonifera, non offre da sola garanzie di riuscita della sperimentazione intesa anche nell'ottica prioritaria di una tutela della tenuta del sistema retrodunale. Da previsione progettuale, infatti, l'intervento interesserebbe una lunghezza di circa m 800 ed una larghezza di circa m 30, per un'estensione totale di circa Ha 2,60, non avendo alcuna certezza sostenuta da elementi scientifici sull'efficacia dell'intervento proposto che, più cautelativamente, può essere realizzato in altri settori della fascia litoranea dello stesso Comune in cui il sistema retrodunale è meno "stabile";*
- *la Commissione segnala che proprio nella chiave della "sperimentazione" andava letta la proposta di delocalizzare l'intervento in aree caratterizzate da una minore densità della fascia vegetale retrodunale, proprio per poter verificare la reale possibilità di successo dell'operazione, potendone anche "sperimentare" (appunto) eventuali correzioni in corso d'opera, senza alcun rischio di dimensione ben maggiore della valenza delle operazioni proposte;*
- *rispetto ad azioni sicuramente auspicabili e da sostenere, quindi, i principi di tutela, di precauzione e di responsabilità che devono necessariamente guidare le valutazioni di un Ente gestore dell'area naturale protetta e della ZSC 8050010, non possono contemplare sperimentazioni, per come esposte*

e programmate, che potrebbero comportare un rischio non sostenibile generato dalla totale asportazione dell'attuale fascia di acacia con compromissione degli ambienti umidi retrodunali, che sono tra gli ecosistemi più vulnerabili e più seriamente minacciati non solo a livello nazionale, ma anche mondiale.

Rispetto a quanto evidenziato dal proponente, in ogni caso è ritenuto utile ribadire che le formazioni vegetali attualmente presenti nelle fasce litoranee a destra e sinistra del Fiume Sele costituiscono l'ambiente naturale "fondativo" sia della Riserva Naturale Regionale "Foce Sele – Tanagro" che della ZSC (ex SIC) IT8050010 "Fasce litoranee destra e sinistra del Fiume Sele" e che in assenza di monitoraggi specifici con la raccolta di dati scientifici che possano dimostrare la propensione dell'Acacia saligna ad espandersi ulteriormente, con l'assunzione del carattere di aliena-invasiva, è possibile tener conto dei monitoraggi eseguiti da personale tecnico dell'Ente Riserve. Tali monitoraggi consentono di affermare che l'Acacia saligna sull'intero litorale di Capaccio-Paestum non sembra espandersi e oltremodo colonizzare superfici diverse da quelle di impianto, affermazione possibile anche rispetto alle caratteristiche proprie della pianta (il seme di Acacia, pur essendo piccolo, è molto pesante e non può essere trasportato facilmente da animali o dal vento; l'Acacia saligna ha difficoltà a colonizzare ed espandersi in presenza di altre specie presenti, mentre ha grandi potenzialità di espansione su suoli nudi e infraperti).

Allo stesso modo, è ritenuto utile sottolineare l'incerto orientamento del proponente circa il concetto di tutela dell'habitat dunale e retrodunale. Mentre all'Ente viene proposto infatti un intervento finalizzato alla ricostruzione dell'habitat 2250, sulla base di un elevato rischio da incendio boschivo evidenziato dal Comune di Capaccio Paestum nell'area oggetto dell'intervento viene emessa un'ordinanza sindacale, la n. 42 del 13/04/2021, con la quale viene ordinato all'Ufficio Tecnico competente di disporre "attività atte alla tutela della pineta litoranea che radica nell'ambito dei beni demaniali del Comune di Capaccio Paestum da possibili inneschi di incendi boschivi mediante la realizzazione di una accurata pulizia di tutte le specie erbacee, fruticose, parte delle arbustive e necromassa per una larghezza andante da m 20 a metri 30. Tale fascia di protezione funge da opera protettiva nella quale dovrà essere estirpata qualsiasi insediamento floricolo sino al cessato pericolo da incendi come ordinato anche dalle Autorità a tanto preposte (cfr. punto 19)". Rispetto all'ordinanza citata, l'Ente Riserve ha dovuto richiedere di provvedere all'immediato ritiro e revisione della stessa al fine di stralciare dalle misure previste ogni intervento a carico delle formazioni vegetali tutelate dalle stesse norme espressamente richiamate dal proponente nel progetto in oggetto.*

Si ritiene, inoltre, di suggerire un approfondimento del D. Lgs. 15 dicembre 2007 n. 230 e del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, al fine di poter interpretare correttamente quanto previsto dalle norme citate rispetto all'intervento proposto e alle valutazioni espresse da questa commissione.

Vista la complessità di tali interventi e la necessità di procedere su basi scientifiche solide, onde evitare danni irreparabili agli habitat dunali e retrodunali, si conferma la necessità di operare attraverso l'apporto e il contributo di istituti universitari o enti di ricerca riconosciuti che, sotto la stretta supervisione dell'Ente Riserve e sulla base di soluzioni tecniche preventivamente autorizzate dall'Ente stesso, assicurino il necessario monitoraggio, la gradualità degli interventi, il mantenimento della funzione protettiva retrodunale (collocazione di sistemi di protezione delle dune volti a prevenire i fenomeni di erosione eolica conseguenti all'eradicazione, semina del germoplasma autoctono precedentemente raccolto, piantumazione con specie caratteristiche previa valutazione del suolo, ecc.), un elevato grado di biodiversità nella composizione specifica delle formazioni vegetali introdotte.

*Tanto fatto rilevare e richiamando i motivi ostantivi già comunicati al proponente, la Commissione ritiene, alla luce delle osservazioni presentate, che l'istanza non può essere ammessa **nell'attuale formulazione** e, pertanto, si conferma il parere contrario già espresso.*

RITENUTO, pertanto, di poter procedere ad esprimere il parere conclusivo in merito all'istanza in oggetto, sulla base di quanto rilevato in sede istruttoria e dell'avvenuto espletamento della procedura di cui all'art. 10-bis della Legge 241/90

ESPRIME PARERE CONTRARIO

(con valore di "sentito" ai fini della Valutazione d'Incidenza)

al rilascio del nulla osta alla realizzazione dell'intervento denominato "PROGETTO SPERIMENTALE DI RECUPERO HABITAT PRIORITARIO 2250 DUNE COSTIERE CON JUNIPERUS SPP. DEL SITO DI INTERESSE COMUNITARIO IT 8050010 " FASCE LITORANEE A DESTRA E SINISTRA DEL FIUME SELE" ZONA LAURA - LITORALE DEL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM" oggetto dell'istanza trasmessa dal Comune di Capaccio Paestum con PEC del 19/02/2021, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data con n. 201, che integra quanto trasmessa con PEC del 10/02/2021 ed acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 169 del 10/02/2021, nonché preso atto e valutate le controdeduzioni proposte con nota prot. n. 16009 del 21/04/2021, acquisita agli atti dell'Ente in pari data con n. 538.

Il presente parere è espresso in conformità alle conclusioni istruttorie verbalizzate dalla Commissione tecnica consultiva dell'Ente, che, riportate testualmente in premessa, sono da ritenersi qui integralmente richiamate a motivazione del presente provvedimento.

Il Responsabile Tecnico
Dott. Angelo D'Acquisto